



Comune di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111 - Fax 286874 - C.F. 00623530136

[N. 935](#) - 2013 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 935

Data: 16-12-2013

SETTORE : LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO : FRONT OFFICE

**OGGETTO: SOPPRESSIONE VINCOLI DI GODIMENTO AI SENSI
DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI E.E.P. - TRASFORMAZIONE DEL
DIRITTO DI SUPERFICIE AVVENUTA IN PRECEDENZA.**

Istruttore: GIOVANNA BINI

Responsabile del Procedimento: LAURA CASTELNUOVO

Direttore: ANTONELLO LONGONI

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso che con atto n. 141892/24605 di rep. in data 16 febbraio 2010, a firma notaio dott. Daniele Minussi di Lecco, è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Lecco e i Signori Balossi Ezio e Miggiano Teresa, Segala Gianfelice e Ferraris Maria Rita, Milani Ambrogio e Voric Aldina, Badoni Enrico e Passerini Fiorangela, Valsecchi Enrico e Bonanomi Margherita, Cangelli Rosanna, per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà del terreno su cui insistono le unità immobiliari di proprietà degli stessi, site a Lecco in Via don Luigi Monza 25 e soggette alla convenzione stipulata in precedenza con la Coop. "Edilsana";

Considerato che la convenzione del 16.02.2010 di cui sopra manteneva inalterati gli obblighi convenzionali sottoscritti precedentemente alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà ed, in particolare, i vincoli relativi alla cessione/locazione delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato di via don Luigi Monza 25;

Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 50 del 23.07.2012 è stato approvato il nuovo Regolamento comunale per l'attuazione degli interventi di edilizia economica e popolare;

Considerato che l'art. 26 del Regolamento di cui sopra stabilisce che "alle trasformazioni del diritto di superficie in proprietà, avvenute prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sarà applicato il dettato dell'ultimo paragrafo del precedente art. 17.3";

Visto il dettato dell'ultimo paragrafo dell'art. 17.3 che prevede: "il pagamento del corrispettivo di cui al precedente paragrafo sopprime i vincoli relativi ai requisiti soggettivi dell'acquirente, al prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché al canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle relative convenzioni";

Vista la nota in data 4 dicembre 2013, prot. n. 64134, con la quale i Signori Balossi Ezio e Miggiano Teresa, Segala Gianfelice e Ferraris Maria Rita, Milani Ambrogio e Voric Aldina, Badoni Enrico e Passerini Fiorangela, Valsecchi Enrico e Bonanomi Margherita, Cangelli Rosanna, hanno chiesto che le unità immobiliari di loro proprietà, soggette alla convenzione stipulata tra il Comune di Lecco e la Coop. Edilsana in data 10.07.1980, n. 996/246 di rep. a firma del notaio Alessandro Santagata di Lecco, nonché a quella di integrazione e modifica citata in premessa del 16.02.2010, siano dichiarate libere dai vincoli relativi ai requisiti soggettivi dell'acquirente/locatari, al prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché al canone massimo di locazione delle stesse, così come previsto dall'art. 26 del citato Regolamento;

Dato atto che i Signori Balossi Ezio e Miggiano Teresa, Segala Gianfelice e Ferraris Maria Rita, Milani Ambrogio e Voric Aldina, Badoni Enrico e Passerini Fiorangela, Valsecchi Enrico e Bonanomi Margherita, Cangelli Rosanna, in fase di stipula della convenzione n. 141892/24605 di rep. del 16.02.2010, hanno pagato a questa Amministrazione il corrispettivo di trasformazione del diritto di superficie in proprietà del terreno in argomento;

Considerato pertanto che la richiesta dei Signori Balossi Ezio e Miggiano Teresa, Segala Gianfelice e Ferraris Maria Rita, Milani Ambrogio e Voric Aldina, Badoni Enrico e Passerini Fiorangela, Valsecchi Enrico e Bonanomi Margherita, Cangelli Rosanna, rientra nella fattispecie di cui all'art. 26 del Regolamento di cui trattasi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i Dirigenti, adottano atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti in indirizzo, adottati dall'Organo Politico;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 214 del 29.9.2010 con il quale è stata conferita all'arch. Antonello Longoni la direzione del Settore, con decorrenza 31.12.2010 e per tutta la durata del mandato del Sindaco;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.09.2013 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013 e relativi allegati;

Visti i vigenti Regolamenti Comunali;

Visto l'art. 38 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste le Leggi vigenti in materia;

DETERMINA

per tutte le motivazioni di cui alle premesse,

1) di dichiarare che, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento comunale per l'attuazione degli interventi di edilizia economica e popolare, sono soppressi i vincoli previsti nelle convenzioni stipulate in data 10.07.1980 e 16.02.2010 e registrate ai rispettivi n. di rep. 996/246 e 141892/24605, riguardanti i requisiti soggettivi dell'acquirente/locatario, il prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché il canone massimo di locazione, relativi alle unità immobiliari di proprietà dei Signori Balossi Ezio e Miggiano Teresa, Segala Gianfelice e Ferraris Maria Rita, Milani Ambrogio e Voric Aldina, Badoni Enrico e Passerini Fiorangela, Valsecchi Enrico e Bonanomi Margherita, Cangelli Rosanna, e distinte al catasto fabbricati del Comune di Lecco, sez. SG, al Fg. 5, così come segue:

Balossi Ezio e Miggiano Teresa – via don Luigi Monza 25

Mapp. 751 sub 7 – cat. A/2 cl. 2

Mapp. 751 sub 20 – cat. C/6 cl. 4

Segala Gianfelice e Ferraris Maria Rita – via don Luigi Monza 25

Mapp. 751 – sub 4 – cat. A/2 – cl. 2

Mapp. 751 – sub 23 – cat. C/6 – cl. 4

Milani Ambrogio e Voric Aldina – via don Luigi Monza 25

Mapp. 751 – sub. 1 – cat. A/2 cl. 2

Mapp. 751 – sub 22 – cat. C/6 cl. 4

Badoni Enrico e Passerini Fiorangela – via don Luigi Monza 25

Mapp. 751 – sub 12 – cat. A/2 cl. 2

Mapp. 751 – sub 30 – cat. C/6 cl. 4

Valsecchi Enrico e Bonanomi Margherita – via don Luigi Monza 25

Mapp. 751 – sub 9 – cat. A/2 cl. 2

Mapp. 751 – sub 27 – cat. C/6 cl. 4

Cangelli Rosanna – via don Luigi Monza 25

Mapp. 751 – sub 6 – cat A/2 cl 2

Mapp. 751 – sub 24 – cat. C/6 cl 4

2) di dare atto che le unità immobiliari di cui al punto 1) potranno pertanto essere cedute/locate a prezzo liberamente trattato tra le parti.

3) di disporre che nell'atto di trasferimento dovranno essere esplicitamente riportati i termini della dichiarazione di cui al precedente punto 1).

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Laura Castelnuovo

IL DIRETTORE DI SETTORE

architetto Antonello Longoni